



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116
Cod. Fisc. 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
E-MAIL segreteria@comunemale.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 37 /SEG DEL 08.04.2013

* * * * *

**OGGETTO: RICHIESTA ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) RIMBORSO
PREMIO SU RETRIBUZIONI PART-TIME: ACCERTAMENTO
CREDITO E LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI SANZIONE
PER DENUNCIA DI VARIAZIONE TARDIVA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, tramite la Società affidataria del servizio di elaborazione cedolini stipendiali è stato possibile verificare come la base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time sia rappresentato dalla retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo.

Osservato che nell'effettuare le denunce ai fini della determinazione dei contributi assicurativi era stata presa a riferimento la base imponibile previdenziale comprensiva di ogni istituto economico di natura contrattuale e non quella oraria tabellare (ottenuta dividendo l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno) moltiplicata per le ore di effettiva presenza o di assenza retribuita in forza di legge o contratto.

Dato atto come ciò ha comportato l'applicazione dei coefficienti di calcolo su un monte costi più alto di quello convenzionale.

Vista a tale proposito la Circolare INAIL n.ro 16 del 27 marzo 2012 che al paragrafo 6.2 chiarisce il concetto di "base imponibile convenzionale" ed il metodo per determinarla, sempre con riferimento ai lavoratori part time – area non dirigenziale.

Richiamata la ns. richiesta dd. 11/03/2013 ns prot. 2324, con la quale viene chiesto il rimborso del premio INAIL versato in eccesso per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, per l'inesatta dichiarazione delle retribuzioni dei lavoratori part time.

Vista la nota dd. 25/03/2013 dell'INAIL – Direzione Provinciale di Trento con la quale viene comunicato l'accoglimento della sopracitata istanza e disposto il rimborso di Euro 1.238,24.- tramite bonifico sul codice IBAN del Comune di Malè.

Vista la nota dell'INAIL – Direzione Provinciale di Trento qui pervenuta il 22 marzo 2013, ns. prot. 2736 con la quale viene contestata la violazione ai sensi della Legge 689/1981, per non aver denunciato all'INAIL entro 30 gg. la modificazione della natura del rapporto di lavoro e/o di estensione del rischio già coperto dall'assicurazione (con riferimento alle suddette posizioni part-time), individuando il termine del 01/02/2008 quello di omessa comunicazione ed il 11/03/2013 quello della regolarizzazione e comminata la sanzione di Euro 257,70.-, ridotta al 50% (Euro 132,70.-) per il pagamento entro il 15 giorno dalla notifica.

Dato atto della difficoltà di interpretazione della normativa vigente in materia, visto che l'inesatta dichiarazione delle retribuzioni è derivata dalla non chiarezza delle disposizioni in merito alla esatta individuazione delle voci di stipendio tabellare da applicare ai fini della determinazione della base imponibile INAIL.

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere all'accertamento del rimborso INAIL spettante per la richiesta di rideterminazione dei contributi dovuti dal 2008 al 2011 nell'importo di Euro 1.238,24.- provvedendo nel contempo alla liquidazione della sanzione, nell'importo ridotto di Euro 132,70.-, come richiesta dal medesimo Istituto, secondo il quale la richiesta di rimborso vale quale auto dichiarazione modificativa di condizioni contrattuali pregresse.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPR n. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 e triennale 2013-2015.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 36 del 02.04.2013, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

D E T E R M I N A

1. Di accertare, per le motivazioni in premessa esposte, la somma di Euro 1.238,24.- a titolo di rimborso premi versati in eccedenza all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per il trattamento assicurativo dei dipendenti part-time.
2. Di liquidare e pagare ad INAIL la somma di Euro 132,70.- per l'estinzione della sanzioni amministrativa comminata da INAIL a seguito della richiesta di rimborso suddetta, avendo l'Istituto riconosciuto la richiesta di rimborso quale auto dichiarazione modificativa di condizioni contrattuali pregresse.
3. Di introitare l'importo di cui al punto 1, al capitolo 13000 - articolo 3 - codice di bilancio 3051300 - del bilancio di previsione annuale 2013.
4. Di imputare la spesa di cui al punto 2 al capitolo 1881 - articolo 0 - codice di bilancio 1010808 - del bilancio di previsione annuale 2013, che presenta adeguata disponibilità.
5. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
6. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
7. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malè lì, 08.04.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - dott. Giorgio Osele -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPREg 01.02.2005 n. 4/L.

Capitolo 13000 - Articolo 3 - Codice bilancio 3051300 – Accertamento contabile 220/2013

Capitolo 1881 - Articolo 8 - Codice bilancio 1010808 – Impegno contabile 356/2013

Malè lì, 04.06.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
